



Sen. Leopoldo Di Girolamo
Sindaco

Terni, 8.11. 2017

OGGETTO: Ordinanza detenzione, somministrazione e vendita di bevande in occasione dell'incontro di calcio Ternana Unicusano - Perugia in programma il 26 novembre 2017.

**Alla Prefettura di Terni
Viale della Stazione TERNI**

**Alla Questura
Via Antiochia TERNI**

**Al Comando Provinciale Carabinieri
Via L. Radice TERNI**

**Al Comando Provinciale Guardia di Finanza
Via Bramante n. 45 TERNI**

**Al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Terni
Via Filippo Turati, 16 TERNI**

**Al Comando della Polizia Locale della Provincia di Terni
Viale della Stazione TERNI**

**Alla USL Umbria n. 2
Via Bramante TERNI**

**All' A.S.M. Terni S.p.A.
Via Bruno Capponi TERNI**

**Alla Direzione Polizia Locale - Mobilità
SEDE**

**Alla Direzione Lavori Pubblici
SEDE**

**Alla Direzione Attività Economiche - Innovazione
SEDE**

**Alla Confcommercio
Via Giandimartalo da Vitalone 20 TERNI**

Alla Confesercenti
Via Carrara n. 15 TERNI

Alla CNA – Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Via Filippo Turati, 16 TERNI

Alla Confartigianato di Terni
Via L. Casale n.9 TERNI

Alla Confindustria di Terni
Voc. Fiori, 116/I TERNI

Alla Confapi
Via Manara, 6 TERNI

Alla Coldiretti
Viale Donato Bramante, 3/A TERNI

IL SINDACO

premessi che:

- in data 26 novembre 2017 è previsto lo svolgimento dell'incontro calcistico, valido per il campionato di serie B, Ternana Unicusano - Perugia presso lo stadio comunale L. Liberati;
- al riguardo la Questura di Terni ha fatto pervenire la nota assunta al protocollo generale al n. 139245 del 26.10.2017, con la quale viene richiesto "...*anche al fine di evitare qualsiasi turbativa all'ordine ed alla sicurezza pubblica, nella giornata interessata dall'evento in argomento ... si prega valutare la possibilità di emettere specifica ordinanza di divieto della somministrazione ed asporto di bevande in contenitori di vetro in tutta l'area circostante lo Stadio "L. Liberati"*";
- in occasione di tale evento è previsto un considerevole afflusso di pubblico quantificabile in migliaia di spettatori, così come si è rilevato costantemente in passato per detto incontro calcistico;
- l'imponenza dell'afflusso previsto unitamente alla circostanza che, in passato, in occasione dello svolgimento dell'incontro calcistico in questione, notoriamente caratterizzato da una accesa rivalità tra le tifoserie, si sono registrati episodi di violenza, comporta la necessità di adottare opportuni provvedimenti, tali da contemperare anche tutti gli aspetti di pubblico interesse coinvolti ed in particolare quelli connessi all'ordine ed alla incolumità pubblica;
- la potenziale pericolosità dei contenitori di vetro, interi e/o frantumati e dei contenitori metallici, anche associata agli atteggiamenti prevaricatori ed aggressivi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche, sono fonte di minaccia ed intimidazione per i terzi che possono, loro malgrado, subire situazioni che mettono a rischio la loro sicurezza ed incolumità;
- tali circostanze risultano note poiché ampiamente oggetto di dibattiti e di divulgazione tramite tutti i mezzi di comunicazione di massa, inclusa quella nazionale, determinando situazioni di allarme sociale tanto più avvertite in sede locale dopo i recenti noti tragici fatti criminosi;
- si rende indispensabile prevenire e contrastare comportamenti che possono compromettere il pacifico svolgimento dell'incontro calcistico in questione;
- visti al riguardo:
 - l'art. 54, comma 4, D. Lgs. n. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
 - il D.L. 20.02.2017 n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18.04.2017 n. 48;
 - l'art. 650 c.p.;

per quanto premesso, in adesione della proposta della Questura di Terni meglio illustrata in premessa

ORDINA

1. dalle ore 11.00 alle ore 18.00 del giorno domenica 26 novembre 2017 è vietata la detenzione, la somministrazione e/o la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e/o metallici da chiunque effettuata in particolare al dettaglio in sede fissa o su aree pubbliche, oppure da parte di titolari di pubblico esercizio, circoli privati, strutture ricettive ovvero, tramite distributori automatici;
2. il divieto di cui al precedente punto 1. si applica con riferimento all'area circostante lo Stadio Comunale L. Liberati e quindi all'area ricompresa tra i seguenti toponimi, **inclusi nel divieto**: via Borsi – via Oberdan – piazza Dalmazia – via Botticelli - viale G. Carducci - viale Giovanni Prati sino ad incrocio con viale dello Stadio e viale dello Stadio comprese le vie limitrofe ricadenti tra detto viale ed il fiume Nera (Strada di S. Martino – Foro Boario), **precisata nella planimetria allegata**;
3. fatto salvo che il fatto non costituisca altra violazione di rilevanza penale, chiunque viola il dispositivo della presente ordinanza è punito con la sanzione prevista dall'art. 650 del codice penale (arresto fino a tre mesi o ammenda fino a euro duecentosei).
4. Restano ferme le disposizioni di cui al capo III (Nettezza urbana e dell'abitato) del vigente regolamento di Polizia Urbana.
5. La presente Ordinanza, previa comunicazione al Prefetto, sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale e comunque entra in vigore sin dal giorno di inizio della sua pubblicazione.
6. Il presente provvedimento viene trasmesso, tra gli altri, alla Questura di Terni, al Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Terni, al Comando provinciale della Guardia di Finanza di Terni, al Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Terni, al Comando della Polizia Municipale ed al Comando della Polizia Locale della Provincia di Terni, i quali sono incaricati di darne piena esecuzione.
7. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90, si comunica che avverso la presente ordinanza è possibile esperire:
 - a) ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Terni, entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio del Comune;
 - b) ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. dell'Umbria entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima all'Albo Pretorio Comunale ovvero di sua legale conoscenza, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalle stesse date.

IL SINDACO
(Sen. Leopoldo Di Girolamo)

documento firmato digitalmente